

Ordinanza di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi

T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 16 aprile 2022, n. 348 - Mozzarelli, pres.; Tenca, est. - Irma S.r.l. (avv.ti Manzi, Romani e Baccolini) c. Comune di Comacchio (avv.ti Cappello, Valgimigli) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante conferimenti e stoccaggi di materiali eterogenei - Ordinanza di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.

(*Omissis*)

FATTO

Il presente giudizio risulta incardinato presso il T.A.R. a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

A. Riferisce la Società ricorrente di svolgere l'attività di produzione di fertilizzanti organici in località Valle Pega del Comune di Comacchio, presso due complessi (principale e secondario, quest'ultimo dedicato allo stoccaggio e lavorazione).

B. Espone in punto di fatto che lo stabilimento è stato assentito con titoli abilitativi degli anni 1976 e 1979, che l'attività è classificata Industria insalubre di 1a classe e che l'Azienda è regolarmente iscritta al Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti.

C. Dopo una perquisizione effettuata dal Corpo Forestale dello Stato, dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e da ARPAE, veniva avviato un procedimento penale per attività non autorizzata di rifiuti. In data 1/10/2013 l'autorità penale emetteva un decreto di sequestro preventivo delle aree di proprietà della ricorrente, e al titolare veniva addebitata la violazione dell'art. 256 del D. Lgs. 152/2006 per il rinvenimento di materiale qualificabile come rifiuto in assenza delle necessarie autorizzazioni (malgrado si trattasse, a suo avviso, di fertilizzanti e materie prime secondarie regolarmente conferiti presso l'impianto con i documenti di trasporto necessari).

D. Il 12/5/2015 il Corpo Forestale aveva segnalato al Sindaco di Comacchio e all'Ente di gestione Parchi e Biodiversità Delta del Po l'avvenuta realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti (pericolosi e non) mediante ripetuti conferimenti e stoccaggi di materiali eterogenei – per un volume di 130.000 mc. circa – nello stabilimento di Via Valle Pega n. 3 e n. 6. Nell'atto veniva individuato il percorso di regolarizzazione, con la necessità di ottenere preventivamente dall'autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accedere temporaneamente alle cose sotto sequestro, sottoporre alla polizia giudiziaria delegata un cronoprogramma relativo alle operazioni di rimozione ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti, concordare la data di rimozione dei sigilli per poter avviare lo svolgimento di tutte le attività previste. Infine, ad avvenuto smaltimento od avvio al recupero dei rifiuti, gli interessati avrebbero dovuto trasmettere all'organo di vigilanza copie dei formulari di identificazione rifiuti e completare le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi, attraverso delle indagini preliminari/conoscitive (su suolo e acque per individuare l'eventuale superamento dei valori di attenzione – CSC concentrazione soglia di contaminazione) sullo stato dell'ambiente, non prima di aver presentato all'Organo di vigilanza/controllo una relazione contenente le modalità ed i tempi per la loro esecuzione.

E. Con l'ordinanza del 20/7/2015, il Comune intimava al Sig. Ferrari Tiziano legale rappresentante di Irma Srl e Laguna Srl e al Sig. Parlamenti per R.P. di Roberto Parlamenti & C. s.a.s. e R.P. Stoccaggio Srl, di provvedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 150 giorni, come stabilito dal Corpo Forestale, nelle 4 fasi procedurali ivi indicate.

F. La ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela e depositava cronoprogramma e relazione tecnica (poi integrati l'1/10/2016), ma lamenta di non aver ottenuto riscontro. Il 18/10/2016 perveniva nota ARPAE sez. di Ferrara, con cui affermava di non conoscere il primo cronoprogramma e che Irma avrebbe omesso di rendere edotto il Corpo Forestale delle integrazioni, che le prescrizioni comunali non coinciderebbero con quelle previste da Irma e che le attività alternative proposte (lavorazioni in sito dei materiali) richiederebbero valutazioni e autorizzazioni di altri Enti preposti.

G. Con l'atto impugnato in via principale (doc. 11) l'Ente di Gestione del Delta del Po ordinava ai Sigg.ri Ferrari Tiziano (in proprio e quale legale rappresentante di Irma Srl e Laguna Scarl) in concorso con il Sig. Parlamenti Roberto (per le due ditte già sopra enunciate) *“di provvedere entro e non oltre 150 giorni dalla notifica del presente atto alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità segnalate dal Corpo Forestale dello Stato con propria nota prot. n. 830 del 12/05/2015”*. Nelle premesse richiamava la segnalazione del Corpo Forestale relativa al deposito di rifiuti speciali pericolosi e non, in parte disseminati sul terreno e in parte stipati in capannoni e sotto tettoie ovvero depositati in vasconi di cemento o ammassati in cumuli alti fino a 6 metri o interrati in buche profonde fino a 3 metri dal piano di campagna senza protezione con generazione di percolato. Si tratta di materiale tessile frammisto a fibra sintetica e materiali estranei come plastica, legno, bottiglie, bombolette *spray*, rocchetti, reggette di metallo, refili di pelle, balle di



poliuretano, calci e gessi di defecazione frammisti a materiale tessile e plastica, farine animali mischiate con materiali tessili, scorie da processi di combustione, fusti e taniche di olio esausto, batterie per auto. L'area ricade nel perimetro del Piano Territoriale del Parco Regionale del Delta del Po e nei perimetri del SIC ZPS Valli di Comacchio. Trascriveva integralmente, nel dispositivo, le 4 fasi procedurali indicate dal Corpo Forestale dello Stato, con la precisazione che *"la rimozione dei rifiuti non dovrà contemplare la lavorazione, la miscelazione o comunque la trasformazione dei diversi materiali rilevati nell'area"*.

G.1 Dopo l'istanza di accesso agli atti, Irma Srl formulava istanza di riesame in autotutela seguita dal silenzio dell'Ente intimato.

H. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la ricorrente censura gli atti in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:

I) Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006, inosservanza dell'art. 25 comma 4 e dell'art. 60 comma 3 della L.r. 6/2005, lesione del principio del ne bis in idem, in quanto l'Ente di gestione dei Parchi avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento penale e il definitivo accertamento della natura dei materiali rinvenuti negli stabilimenti nonché dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa – aventi carattere pregiudiziale – prima di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi (anche per le gravissime ripercussioni sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale).

II) Violazione dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, incompetenza, lesione dell'art. 242-bis comma 2-bis del D. Lgs. 152/2006, eccesso di potere per contraddittorietà, dal momento che l'ordinanza impugnata in via principale è un duplicato del provvedimento repressivo comunale, e disattende la posizione espressa dalla Società che ha contestato la qualificazione giuridica del materiale come rifiuto.

III) Violazione del principio del giusto procedimento, degli artt. 7-10 della L. 241/90, del canone del contraddittorio, inosservanza degli artt. 5, 7 e 11 del regolamento in materia di sanzioni amministrative dell'Ente di gestione dei Parchi, violazione dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dal momento che l'interessata non è stata preventivamente resa edotta dell'avvio del procedimento e non ha potuto parteciparvi né chiedere l'audizione, con conseguente vulnus del diritto al contraddittorio.

IV) Eccesso di potere per travisamento, erroneità del presupposto, illogicità, difetto di istruttoria, in quanto l'Ente di gestione dei Parchi si è limitato a riprodurre le prescrizioni racchiuse nella nota del Corpo Forestale, senza prendere posizione sulla contestazione della natura di rifiuto del materiale, né tenere conto dell'attivazione con impiego di risorse e personale per ottenere l'autorizzazione al temporaneo dissequestro dell'area e formare il cronoprogramma e le sue integrazioni, così da aver espletato 2 adempimenti sui 4 imposti.

V) Violazione dell'art. 183 comma 1 lett. A) del D. Lgs. 152/2006, degli allegati n. 1, 3 e 13 del D. Lgs. 152/2006, in quanto i materiali rinvenuti non hanno natura di rifiuto.

I. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Comacchio e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, sollevando un'eccezione in rito e chiedendo la reiezione del gravame nel merito. Hanno evidenziato, tra l'altro, come nel corso degli anni la proposta di smaltimento rassegnata Società Irma non ha mai incontrato il parere favorevole di Arpae, in quanto ipotizzava lo svolgimento di attività di "recupero" con lavorazione nel sito dei materiali anziché la loro asportazione e smaltimento.

L. All'udienza del 6/4/2022 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente censura il provvedimento adottato dall'Ente di gestione del 7/11/2016, che ordina la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro 150 giorni, secondo le modalità già illustrate dal Corpo Forestale dello Stato.

Come illustrato nell'esposizione in fatto, l'addebito nei confronti del Sig. Tiziano Ferrari (legale rappresentante delle ditte Irma Srl e Laguna Scarl) investe la realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante conferimenti e stoccaggi di materiali eterogenei per un volume pari a circa 130.000 mc.

IN RITO

0. L'Ente di gestione del Parco ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, in quanto l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non interferirebbe con l'ordinanza comunale 20/7/2015 e soprattutto con la sentenza del Tribunale di Ferrara che dispone la bonifica delle aree.

L'eccezione non è condivisibile.

0.1a E' noto anzitutto che, per giurisprudenza consolidata e condivisa da questo Collegio (cfr. sentenze Sezione 12/5/2020 n. 315; 15/3/2021 n. 256; 21/3/2022 n. 278), l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse *"può essere dichiarata solo allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente"*, tanto da doversi sostenere che *"la pronuncia di improcedibilità, per non risolversi in un sostanziale diniego di giustizia, può dunque aver luogo soltanto quando - in esito ad un rigoroso esame - non residui in capo al ricorrente alcun vantaggio conseguibile"*



dalla pronuncia sul merito del ricorso” (T.A.R. Puglia Bari, sez. I - 20/6/2019 n. 850 e la giurisprudenza ivi citata; Consiglio di Stato, sez. II - 5/6/2019 n. 3805).

0.1 Nel caso di specie, invero, l’ordinanza comunale è stata comunque ritualmente impugnata (ove occorra), mentre la sentenza di primo grado è gravata da appello e dunque non è coperta dal giudicato. Certamente il contenuto di quest’ultima potrà rientrare nel raggio di apprezzamento di questo Collegio nell’esame del merito della causa, pur dovendosi escludere la formazione di un giudicato esterno.

NEL MERITO

1. Il primo motivo, con il quale l’esponente sostiene che l’Ente intimato avrebbe dovuto attendere la conclusione del procedimento penale prima di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, è infondato.

1.1 L’accertamento dei fatti del giudice penale non riveste carattere pregiudiziale rispetto al procedimento instaurato dall’autorità amministrativa, la quale è tenuta a valutare gli elementi di fatto a disposizione e sulla base di questi ben può assumere l’atto repressivo previsto dall’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 (T.A.R. Marche – 21/9/2020 n. 548). Come ha puntualizzato T.A.R. Basilicata – 1/7/2020 n. 425, *“la violazione del divieto ex art. 192, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006 di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo genera automaticamente l’obbligo del responsabile, se accertato e/o conosciuto, di rimuovere tali rifiuti, senza dover attendere l’esito del processo penale e/o dello svolgimento di particolari indagini, non potendo tale incontrovertibile obbligo giuridico essere equiparato ad una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio”*.

1.2 Invero, non è rintracciabile una disposizione normativa che imponga all’amministrazione di attendere l’esito del processo penale instaurato prima di adottare un provvedimento ex art. 192 del D. Lgs. 152/2006.

1.3 Quanto all’ulteriore profilo dell’elemento soggettivo, nella memoria finale Irma Srl puntualizza che il provvedimento non darebbe conto di un effettivo accertamento della responsabilità dei soggetti intimati.

1.4 E’ opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui non sussiste (in via automatica, come responsabilità oggettiva o per fatto altrui) una responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata e da bonificare per il sol fatto di tal sua qualità, ove non si dimostri che questi abbia provocato o contribuito a provocare il danno ambientale: è necessario che l’autorità competente accerti il nesso causale tra l’azione d’uno o più agenti individuabili ed il danno ambientale concreto e quantificabile, onde sia possibile imporre loro misure di riparazione, a prescindere dal tipo d’inquinamento di cui trattasi (Consiglio di Stato, sez. VI – 21/3/2017 n. 1260; sez. II – 2/7/2020 n. 4228, che ha affermato come il legislatore richieda la sussistenza dell’elemento psicologico, e la necessità dell’accertamento della responsabilità soggettiva).

1.5 Sulla questione della *“responsabilità ambientale”* fondata sul principio del *“chi inquina paga”*, la giurisprudenza amministrativa ha dunque evidenziato l’esigenza – ai fini dell’imputabilità di un evento a un soggetto – che vi sia un nesso di causalità tra azione (od omissione) dell’autore della contaminazione e superamento – o il pericolo di superamento – dei limiti di contaminazione (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I – 9/6/2017 n. 1381, che risulta appellata). Si è così sostenuto che, in punto di accertamento della sussistenza del predetto rapporto eziologico tra attività industriale svolta nell’area ed inquinamento della medesima è applicabile il canone – elaborato in ambito civilistico – del *“più probabile che non”*, secondo il quale per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà, cioè del 50% (Consiglio di Stato, sez. IV – 4/12/2017 n. 5668; Consiglio di Stato, sez. IV – 6/4/2020 n. 2301).

1.6 Come ha sottolineato la difesa dell’Ente di gestione dei Parchi, Irma srl non ha mai contestato l’imputabilità della condotta di accumulo di rifiuti. Non ha, in altri termini, speso argomentazioni per esonerarsi dall’addebito di aver generato la situazione rappresentata dal Corpo Forestale dello Stato nella propria denuncia. La conclusione sull’esistenza di un collegamento tra l’inquinamento descritto e l’attività della Società ricorrente è attendibile per i gravi, precisi e concordanti elementi riscontrati, senza che ulteriori concorrenti fattori causativi (peraltro non evidenziati) siano idonei a escludere la responsabilità. Irma Srl produce fertilizzanti, i quantitativi sono stati rinvenuti (in stato di abbandono) in prossimità all’insediamento e la natura della gran parte dei materiali rinvenuti è connessa a quella rientrante nell’oggetto dell’attività. Né ha evocato eventi accidentali ed occasionali ovvero circostanze esterne ed estranee. D’altro canto, come esplicitato nella memoria di replica (pag. 9), l’esponente ha a più riprese argomentato sul diverso piano della scorretta qualificazione del materiale rinvenuto come rifiuto (questione che sarà affrontata nel prosieguo).

1.7 Come ha affermato il Consiglio di Stato nella già citata sentenza della sez. IV – 4/12/2017 n. 5668, è nota la difficoltà dei soggetti coinvolti di riuscire a fornire la prova del *“dato alternativo”*, e tuttavia il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi, ma dovrebbe provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento (si vedano in tal senso anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II – 15/2/2017 n. 125, confermata in appello da Consiglio di Stato, sez. IV – 8/10/2018 n. 5761; Consiglio di Stato, sez. VI – 23/6/2014 n. 3165; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 31/7/2018 n. 766).

1.8 Da ultimo, appare evidente che l’incipit dell’art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, per cui è *“Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256”*, non intende identificare reazioni dell’ordinamento di tipo alternativo, cumulandosi la risposta penale a quella amministrativa della rimozione e ripristino.



2. Con la seconda doglianza parte ricorrente si duole della violazione dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dell'incompetenza, della lesione dell'art. 242-bis comma 2-bis del D. Lgs. 152/2006, dell'eccesso di potere per contraddittorietà, dal momento che l'ordinanza impugnata in via principale è un duplicato del provvedimento repressivo comunale, e disattende la posizione espressa dalla Società che ha contestato la qualificazione giuridica del materiale come rifiuto. In particolare, l'art. 192 del T.U. nazionale prevarrebbe sull'art. 60 della L.r. 6/2005 in quanto successivo e avente carattere speciale, ma in ogni caso l'Ente di gestione dei Parchi difetterebbe di attribuzioni per poter impartire prescrizioni sulla bonifica. La Società avrebbe rispettato l'obbligo di presentare un cronoprogramma (poi integrato) e una relazione tecnica, in seguito agli incontri organizzati per individuare la migliore soluzione tecnico-economica che è risultata la lavorazione in situ dei materiali al fine di ottenere dei fertilizzanti per il settore agricolo e dei prodotti per il settore edilizio (cfr. art. 242-bis comma 2-bis T.U., che minimizza il ricorso allo smaltimento in discarica): in assenza di un'istruttoria dedicata, la prescrizione relativa al cronoprogramma dettata dal Corpo Forestale e dal Comune si porrebbe in contraddizione con l'esclusione della possibilità di recupero in situ, né si potrebbe invocare la nota ARPAE 18/10/2016 che esclude di poter valutare le attività alternative proposte.

L'articolata prospettazione non è persuasiva.

2.1 In primo luogo, l'Ente intimato ha agito sulla base della L. 394/91 sulle aree protette, il cui art. 29 comma 1 statuisce che *"Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere"*.

2.2 Il provvedimento riproduce nella sostanza il contenuto della segnalazione del Corpo Forestale e del provvedimento comunale precedentemente emessi, senza per questo incorrere in alcuna illegittimità. L'Ente di gestione dei Parchi ha ragionevolmente condiviso le statuizioni elaborate in precedenza dagli altri organi pubblici preposti.

2.3 E' poi opinione del Collegio che l'esclusione della possibilità di lavorare o trasformare i rifiuti *"in situ"* costituisca una semplice esplicitazione del contenuto degli atti precedenti. In particolare, l'ordinanza comunale 20/7/2015 (doc. 5 ricorrente), nel richiamare la segnalazione dell'autorità ispettiva in data 12/5/2015, racchiude l'intimazione a provvedere alla *"rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi"*, analogamente a quanto stabilito nella segnalazione predetta. ARPAE ha coerentemente riscontrato, nel proprio parere del 18/10/2016 (doc. 10 ricorrente), che le attività previste nel documento 30/9/2016 della Società – consistenti in varie lavorazioni in situ dei materiali rintracciati – risultano disallineate rispetto a quelle prescritte nell'ordinanza comunale. L'autorità ambientale non ha formulato alcun parere proprio perché il provvedimento comunale recava prescrizioni di differente tipologia, ossia la rimozione e l'avvio a recupero e/o smaltimento. Alcuni contraddizioni è in definitiva registrabile, contrariamente a quanto opina parte ricorrente.

2.4 Infine, è inammissibile la censura di incompetenza del dirigente del Comune di Comacchio, in quanto sollevata con memoria non notificata (e tardiva) e non dedotta con l'atto introduttivo del giudizio.

2.5 La questione della natura di rifiuto dei materiali rinvenuti sarà esaminata con l'ultimo motivo dedotto.

3. La denunciata lesione del contraddittorio procedimentale (III motivo) non sussiste.

3.1 Sotto un primo profilo sussisteva la necessità di intervenire con urgenza per l'abbandono incontrollato dei rifiuti (in parte ammassati e interrati) senza protezione e con generazione di ruscellamento di percolato, così come descritto puntualmente dal Corpo Forestale dello Stato. In secondo luogo, il provvedimento gravato in via principale è intervenuto "a valle" dopo la predetta segnalazione, il sequestro del giudice penale e l'ordinanza comunale, cosicché la ditta Irma era pienamente edotta dello svolgimento di procedimenti repressivi e sanzionatori nei propri confronti.

4. Con successiva censura l'esponente lamenta il mancato apprezzamento della propria condotta fattiva, consistente nell'attivazione – con impiego di risorse e personale – per ottenere l'autorizzazione al temporaneo dissequestro dell'area e formare il cronoprogramma e le sue integrazioni.

La doglianza non è passibile di positivo scrutinio.

4.1 L'adempimento frazionato e parziale delle intimazioni precedenti non può determinare un vantaggio per Irma Srl, dovendo lo smaltimento costituire l'obiettivo finale ed essenziale, accompagnato dalle copie dei formulari di identificazione, dal ripristino dello stato dei luoghi e dalle indagini preliminari/conoscitive su suolo e acque per individuare l'eventuale superamento dei valori di attenzione – CSC concentrazione soglia di contaminazione. Le enunciate prescrizioni non risultano a tutt'oggi assolte.

5. Con l'ultimo motivo la ricorrente contesta la qualificazione del materiale come rifiuto. A suo avviso, le sostanze rinvenute nello stabilimento non rientrano tra quelle di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. A parte alcuni modesti quantitativi (batterie, teli, bombolette di vernici) indicati nel registro di carico e scarico dei rifiuti (doc. 17) il detentore – regolarmente iscritto nel Registro nazionale di fabbricanti di fertilizzanti – non si stava liberando dei materiali né aveva il proposito di farlo, trattandosi di fertilizzanti ex D. lgs. 75/2010 (ossia materie prime secondarie prodotte e fornite da Società terze abilitate) conferiti presso l'impianto con regolare documentazione di trasporto (e destinati alla commercializzazione previo confezionamento e/o miscelazione). Sarebbe stato sempre rispettato il principio

di tracciabilità (doc. 18) e le ditte fornitrici avrebbero costantemente operato nel totale rispetto delle norme.

La tesi difensiva è priva di fondamento.

5.1 Il Collegio si richiama al contenuto della sentenza del giudice penale n. 568/2018. In essa (pag. 9 e ss) si richiamano gli accertamenti degli organi intervenuti e la relazione del CTU dott. Tiziano Bonato, la quale illustra il riscontro di materiale diverso dalla lana, ossia di fibre di natura artificiale, *nylon* e altri materiali polimerici elastici e cotone, frammisti a reggette in plastica, sacchi, bombolette *spray*, poliuretano di scarto. Il materiale era ammassato in cumuli di circa 130.000 mc. complessivi, mescolati con gessi e calce di defecazione. Ad avviso dell'esperto non si trattava di fertilizzante perché *“non ne aveva le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche compatibili con la natura ... e comunque il materiale era frammisto e non poteva essere usato come fertilizzante ... trattandosi di cumuli di rifiuti che per forma e dimensioni costituiva una discarica incontrollata”*. Il CTU ha poi osservato che il recupero di rifiuti come materia prima seconda si fondava sulla premessa che si trattasse di lana, piuttosto che di pelli o crini, mentre nel caso in esame la natura era diversa. Infine, ha riscontrato un processo di putrefazione del materiale organico presente, ossia di un processo non controllato con sviluppo di gas maleodoranti e pericolosi (non vi era impiantistica e tecnologia necessaria e non si poteva ipotizzare che il semplice ammassamento trasformasse i rifiuti in fertilizzante). Il giudice penale ha concluso che il materiale conferito non era in alcun modo un prodotto finito classificabile come fertilizzante, ma andava catalogato come rifiuto accumulatosi nel tempo (esso era fortemente eterogeneo, e i rifiuti misti estranei al processo di lavorazione impedivano la classificazione come cascami di lana): le caratteristiche degli stoccaggi (disseminati sul terreno, stipati in capannoni e sotto tettoie, depositati in vasconi di cemento, ammassati in cumuli alti 6 metri, interrati senza protezione) la quantità e la continuità dei conferimenti *“integrano tutti i presupposti della condotta di realizzazione e gestione di una discarica”*. In definitiva, detti accumuli non costituivano oggetto di alcun processo di trasformazione diretto a un recupero (ed è stata esclusa la possibilità di un'idrolisi naturale sotto un profilo tecnico).

6. Alla luce dei suesposti, puntuali rilievi non si ravvisa la necessità di compiere una verifica.

7. La revoca parziale dell'ordinanza comunale che riguarda il Sig. Parlamenti non investe il provvedimento impugnato in via principale in questa sede, riferito a Irma Srl e al suo rappresentante legale. Né l'assoluzione del Sig. Parlamenti e delle sue aziende nel giudizio penale insinua una contraddittorietà del procedimento analizzato in questa sede, dal momento che la sua responsabilità è stata esclusa per il diverso ruolo rivestito (cliente dell'impianto gestito dal Sig. Ferrari e dalle sue Società, che ha regolarmente conferito fibre tessili o cascami di lana e solo una minima percentuale di materiali eterogenei).

8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)